Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

Modifica dell'art. 7 cpv. 5 della Legge sulle commesse pubbliche (Commesse pubbliche: la trasparenza deve durare più di un anno)

Presentata da: Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini per Più Donne

Data: 6 ottobre 2026

Numero: IE901

Testo:

La trasparenza nell'assegnazione delle commesse pubbliche consente alla collettività di verificare l'impiego delle risorse pubbliche e il rispetto della parità di trattamento tra gli offerenti. Per essere efficace, questo controllo deve poter riguardare anche l'evoluzione delle assegnazioni nel tempo.

L'art. 7 cpv. 5 della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb), nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2026, prevede che Cantone e Comuni pubblichino entro aprile la lista delle commesse superiori a 5'000 franchi aggiudicate su invito o incarico diretto nell'anno precedente. La pubblicazione è obbligatoria «per la durata di un anno».

Anche la formulazione precedente stabiliva che la lista rimanesse accessibile sino alla sua sostituzione con quella dell'anno successivo. La legge non garantisce quindi la disponibilità online di un archivio delle liste annuali.

Un controllo che richiede il confronto nel tempo

Una singola lista permette di conoscere le assegnazioni di un anno. Per valutare la ricorrenza dei beneficiari, la distribuzione degli incarichi e l'eventuale concentrazione delle commesse presso determinate imprese o professionisti, occorre però confrontare più annualità.

La ripetuta attribuzione di incarichi allo stesso soggetto non costituisce di per sé un'irregolarità. Può dipendere da competenze specifiche, dalla continuità di una prestazione o da altre ragioni oggettive. Dati storici accessibili consentono tuttavia di individuare situazioni meritevoli di approfondimento e di verificare le spiegazioni delle autorità. Tutelano così anche committenti e aggiudicatari da sospetti privi di riscontro.

La disponibilità delle liste permette inoltre di osservare gli effetti di cambiamenti legislativi, organizzativi o nelle prassi di aggiudicazione. Questo interesse non viene meno con la pubblicazione della lista dell'anno successivo.

La possibilità di richiedere individualmente i documenti precedenti non offre la stessa accessibilità di un archivio online: comporta tempi di attesa e attività amministrative ripetute, evitabili mantenendo disponibili liste già allestite.

Una durata definita e proporzionata

La presente iniziativa propone un archivio pubblico nel quale ciascuna lista rimanga accessibile per dieci anni dalla pubblicazione.

Questo periodo consente un confronto sufficientemente ampio da riconoscere tendenze persistenti e distinguere situazioni occasionali da prassi ricorrenti. Al tempo stesso, stabilisce un

limite alla pubblicazione online, evitando un obbligo di esposizione indefinita dei dati, in particolare quando gli aggiudicatari sono persone fisiche o ditte individuali.

Il termine di dieci anni rappresenta quindi un equilibrio tra l'interesse pubblico al controllo delle assegnazioni e l'esigenza di delimitare temporalmente la diffusione delle informazioni. Riguarda la pubblicazione online e non determina la durata della conservazione amministrativa o archivistica dei documenti, né esclude l'accesso successivo secondo le disposizioni applicabili.

L'iniziativa non introduce nuove categorie di dati, non modifica le soglie e non estende le procedure soggette a pubblicazione. Prolunga l'accessibilità delle informazioni che la legge già impone di rendere pubbliche.

Dati confrontabili e correttamente contestualizzati

L'art. 13 del regolamento di applicazione della LCPubb e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici disciplina già il contenuto delle liste e richiede un formato elettronico che consenta l'ordinamento dei dati. Queste disposizioni sono compatibili con l'archivio proposto.

Le liste storiche devono essere chiaramente identificate per anno e data di pubblicazione. Deve inoltre essere comprensibile che l'importo deliberato riportato nella lista non coincide necessariamente con il costo finale della prestazione. Eventuali rettifiche devono essere riconoscibili, affinché il confronto si fondi su informazioni esatte e correttamente contestualizzate.

Le eventuali restrizioni alla pubblicazione di singole informazioni restano soggette alle disposizioni applicabili. La necessità di proteggere un'informazione specifica non giustifica, di per sé, la rimozione dell'intera lista annuale.

Recuperare le liste già disponibili

Una disposizione transitoria prevede l'inserimento nell'archivio delle liste relative ai dieci anni precedenti l'entrata in vigore della modifica, nella misura in cui siano già state allestite e siano ancora conservate.

Non si impone la ricostruzione di documenti mancanti. Si rende invece accessibile il patrimonio informativo già esistente, permettendo alla riforma di produrre un beneficio concreto fin dalla sua attuazione.

Si propone pertanto la seguente modifica legislativa:

Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001

modifica del …

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa parlamentare elaborata del 6 ottobre 2026 presentata da Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini per Più Donne,

decreta:

I

La Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 5

[5]I committenti entro il mese di aprile redigono in forma elettronica la lista delle commesse che superano fr. 5'000.– aggiudicate su invito o incarico diretto l'anno precedente. La lista è accessibile su richiesta. Entro lo stesso termine Cantone e Comuni pubblicano la lista ~~per la durata di un anno~~.sul proprio sito internet e la mantengono accessibile per dieci anni dalla pubblicazione, in un archivio pubblico organizzato per anno.

II

Disposizione transitoria

[1]Entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica, Cantone e Comuni pubblicano nell'archivio di cui all'art. 7 cpv. 5 le liste relative ai dieci anni civili precedenti l'anno dell'entrata in vigore, nella misura in cui siano già state allestite e siano ancora conservate.

[2]Le liste pubblicate in applicazione del capoverso 1 rimangono accessibili almeno fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello cui si riferiscono. Per le liste già pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente modifica, resta garantita la durata di pubblicazione prevista dall'art. 7 cpv. 5, se più lunga.

III

[1]La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

[2]Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.